



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 1 del 01 Settembre 2014

Oggetto:

Disposizioni per l'attuazione della Circolare orlando

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Struttura Proponente: **SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°3

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B
C	Si	Cartaceo+Digitale	allegato C

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e in particolare l’articolo 7, comma 1, che dispone, tra le altre cose, che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che tale trattamento non contribuisca a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;

Considerato che, con circolare GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 a firma del Ministro Prestigiacomò (di seguito Circolare Prestigiacomò), erano stati forniti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano chiarimenti operativi in merito allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani con particolare riferimento alle condizioni necessarie per il rispetto dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo summenzionato;

Ricordato che la Circolare Prestigiacomò chiariva che i rifiuti urbani indifferenziati potevano essere avviati a smaltimento in discarica tal quali, senza pre-trattamento, se i territori avevano organizzato le raccolte differenziate ed erano stati raggiunti gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) smaltiti in discarica fissati dalla normativa vigente ritenendo il soddisfacimento di queste due condizioni azioni efficaci per ottenere un rifiuto urbano residuo il cui smaltimento non comportasse ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana superiori a quelle derivanti dallo smaltimento di un rifiuto urbano trattato;

Ricordato altresì che la Circolare summenzionata consentiva inoltre, nelle more della completa realizzazione dell’impiantistica di piano, che i rifiuti potessero essere conferiti in discarica dopo semplice tritovagliatura a condizione che fosse effettuata un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (quali farmaci scaduti, pile e batterie) e che gli impianti di tritovagliatura consentissero il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli;

Considerato che la Regione Toscana e gli altri soggetti competenti hanno, conseguentemente, messo in atto tutti gli strumenti necessari per consentire una gestione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento in discarica conforme ai disposti della Circolare Prestigiacomò e della normativa vigente;

Vista la successiva Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013 (di seguito Circolare Orlando) che ha posto termine all’efficacia della Circolare Prestigiacomò;

Considerato che la Circolare Orlando non prevede più la possibilità del conferimento diretto in discarica del rifiuto non trattato alle condizioni precedentemente descritte;

Considerato che la Circolare suddetta è intervenuta sulla definizione di “trattamento” del rifiuto, prevedendo che la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 36/2003, obbligo che può essere assolto esclusivamente se ad un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti è associata anche la stabilizzazione della frazione organica;

Preso atto che la Circolare Orlando afferma che *“le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia”*;

Considerato che la Circolare suddetta chiarisce che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare Prestigiacomo, non può essere di per sé idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali;

Rilevato che l’attuazione di tali disposizioni comporta evidenti e sostanziali ricadute, sia tecniche che economiche, sugli attuali sistemi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e sulla programmazione di settore;

Considerato che le sopravvenute limitazioni allo smaltimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica non stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso previste dalla Circolare Orlando non prevedono alcun periodo transitorio di adeguamento e che si rende necessario prevedere una serie di misure atte a compensare la carenza di trattamento accertata;

Considerato, per i motivi sopra esposti, che la Regione Toscana si è attivata sin da subito al fine di trovare una comune linea di azione, anche in accordo con il Ministero, per l’applicazione della Circolare Orlando partecipando attivamente al tavolo tecnico interregionale svoltosi nei mesi successivi all’emanazione della Circolare;

Rilevato che, in quella sede, la Regione ha proposto al tavolo l’opportunità di prevedere una calendarizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Circolare proponendo l’introduzione di una fase di transizione e che questa opzione non è stata accolta dal Ministero, il quale ha segnalato la necessità che le Regioni adottassero tutte le ulteriori misure per dare immediata applicazione alla Circolare;

Vista la parte quarta *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”* del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Visto, in particolare, l’articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”* che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si dispone che, *“il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”*;

Vista la proposta del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione 19 dicembre 2013 n. 106, in cui è espressamente previsto il rispetto del principio generale dell'autosufficienza e della sicurezza della gestione dei rifiuti prevedendo al contempo, attraverso lo strumento degli accordi tra autorità competenti, di utilizzare al massimo le potenzialità degli impianti esistenti a livello regionale, al fine di garantire una razionalizzazione nell'uso delle risorse sia economiche che ambientali;

Considerato che il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è lo strumento che, attraverso la sua attuazione, darà risposta strutturale sia al mancato completamento degli impianti programmati che al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Vista la comunicazione prot. A00GRT/256769/P.070.120 del 09/10/2013 del Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana inviata ai Presidenti delle Province della Toscana, al Presidente dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ai Direttori Generali delle Autorità d'Ambito e ad ARPAT, con la quale si richiedeva di utilizzare gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, presenti sul territorio regionale, al massimo delle loro potenzialità allo scopo di ottemperare alle disposizioni della Circolare Orlando;

Considerato che l'utilizzo degli impianti esistenti sul territorio regionale al massimo delle loro capacità effettive mirava a dare risposta alla necessità di trattamento per quei rifiuti che, a seguito delle nuove disposizioni, non potevano più essere smaltiti in discarica senza idoneo trattamento;

Considerato che tale richiesta non ha trovato attuazione;

Vista la nota prot. A00GRT/334724/P.070.120 del 30/12/2013 inviata dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ai Direttori Generali delle Autorità d'Ambito ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud con la quale si richiedevano "i dati riferiti alle disponibilità e fabbisogni di trattamento di rifiuti a livello di ATO al fine di definire le successive iniziative per dare applicazione alla Circolare" di cui sopra;

Considerato che conseguentemente alla richiesta di dati si è avviata una lunga e complessa attività tecnica e politica condotta con la collaborazione dei soggetti competenti e finalizzata all'acquisizione degli elementi decisionali necessari a definire il quadro delle iniziative di carattere regionale da intraprendere;

Visto quanto risposto, in merito ai dati riferiti alle disponibilità e fabbisogni di trattamento di rifiuti, dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con nota protocollo n. 69 del 20/01/2014, dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con nota prot A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 e dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con nota protocollo n. 1205 del 21/2/2014 e nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014;

Considerato che dalle elaborazioni condotte dalla Regione Toscana sui dati comunicati risulta un deficit di trattamento per l'ATO Toscana Centro e l'ATO Toscana Costa;

Ritenuto che per garantire il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso sul territorio regionale, privilegiando il principio di prossimità agli impianti, si rende necessario prioritariamente utilizzare gli impianti di selezione e trattamento meccanico-biologico presenti in ciascun ATO al massimo delle loro capacità effettive;

Ritenuto altresì che per le medesime finalità, per i rifiuti urbani indifferenziati e per la frazione organica derivante dal trattamento dello stesso che non trovano collocazione negli impianti dell'ATO di produzione, si rende necessario ricorrere al trattamento in impianti collocati in altro ATO rispetto a quello di produzione;

Considerato che per dare corso a quanto sopra è stata effettuata una verifica della presenza sul territorio regionale, attraverso le competenti Autorità servizio rifiuti e le Province, d'impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;

Preso atto che l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro (con nota prot A00-GRT/153571/P.070.120 del 19/06/2014) e ATO Toscana Costa (con nota prot A00-GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014) hanno comunicato che all'interno dell'ambito di competenza non vi sono impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;

Preso atto che con nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata per conoscenza anche all'Amministrazione provinciale di Grosseto, l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD ha comunicato che l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A., ha concluso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 della Provincia di Grosseto per capacità superiori a quelle attualmente autorizzate e che il provvedimento di cui sopra si riferisce al Progetto Definitivo presentato dal proponente *“che al documento R1d, pag 49 di 101, evidenzia come l'impianto è progettato con criteri dimensionali e di flessibilità gestionale che gli consentono di operare in modo ottimale in presenza di variazioni del 20% della portata nominale di rifiuti in ingresso (RUI + FORSU e Verde), prevista dal P.P.RU. in 118.972 t/a, che pertanto può variare da un minimo di 95.178 t/a ad un massimo di 142.766 t/a”*;

Preso atto che i competenti uffici della Provincia di Grosseto, con nota prot A00GRT/164674/P.070.010 del 03/07/14, riscontrando la comunicazione dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD di cui alla precedente alinea hanno confermato le informazioni fornite dall'Autorità suddetta ed in particolare che *“l'impianto ha completato le procedure di VIA con determinazione dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 per potenzialità pari a quelle funzionali dell'impianto e superiori a quelle attualmente autorizzate”*;

Rilevato tuttavia, che l'utilizzo dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A. per le potenzialità superiori a quelle attualmente autorizzate, commisurate alla capacità dell'impianto in base alla Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006;

Considerato che le misure di cui ai precedenti capoversi non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sul territorio regionale e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso, come risulta dall'Allegato B al presente atto;

Ritenuto pertanto necessario garantire sul territorio regionale il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso anche per i quantitativi di rifiuti – indicati, nel loro ammontare, nell'Allegato A della presente ordinanza - che non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti

prevedendo la realizzazione e la messa in esercizio, per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti, d'impianti idonei sia ad eseguire una selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato che la stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio del rifiuto urbano indifferenziato;

Considerato altresì che la carenza di capacità di trattamento, insieme all'obbligo previsto dalla Circolare Orlando di conferire in discarica il solo rifiuto urbano trattato e la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso, determina l'impossibilità, senza il ricorso a interventi contingibili e urgenti, di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, determinando quindi una situazione di emergenza ambientale e sanitaria;

Preso atto che, in base agli Allegati III e IV, parte II del d.lgs.152/2006, i progetti relativi agli impianti di cui ai precedenti capoversi sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA;

Dato atto che in base alla legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sono di competenza provinciale,

Viste le note prot. A00GRT/142318/P.070.030 del 5/6/2014; A00GRT/140404/P.070.030 del 4/6/2014 e A00GRT/134366/P.070.030 del 27/5/2014, inviate dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana con le quali, allo scopo di completare il quadro informativo necessario alla predisposizione del presente atto, si richiedeva, tra l'altro, comunicazione in merito all'opportunità di prevedere la realizzazione degli impianti temporanei;

Preso atto della nota di risposta prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con la quale si comunicava che all'interno dell'ambito territoriale ottimale di competenza non vi è "necessità di nuovi impianti di trattamento TMB di tipo temporaneo, in quanto gli impianti autorizzati esistenti già assicurano sufficiente capacità di trattamento ed anzi garantiscono opportunità di trattamento per ulteriori flussi da altri ambiti";

Preso atto della nota di risposta prot. A00GRT/153571/P.070.120 del 19/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con la quale si comunicava che "presso le discariche di ambito non sono state rilevate possibilità di realizzare impianti temporanei, finalizzati allo smaltimento, per il trattamento meccanico-biologico di rifiuti indifferenziati" in quanto i gestori degli impianti hanno "fatto sapere che non vi è lo spazio per una simile impiantistica temporanea";

Preso atto della nota di risposta prot. n. A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con la quale, sulla base di una prima valutazione di fattibilità e ferma restando la necessità di una verifica tecnica rispetto alle specificità ambientali dei siti, s'individuano l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere spa e l'impianto di discarica di Buriano della società ASAV spa quali possibili siti di realizzazione degli impianti di trattamento temporanei suddetti;

Vista la nota prot A00GRT/154848/P.070.120 del 19/06/2014 inviata dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana alla Provincia di Pisa con la quale si richiede una prima valutazione sulla fattibilità degli impianti di trattamento temporanei all'interno dei siti di discarica di Legoli e Buriano, indicati dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, oltre ad eventuali osservazioni e proposte tecniche utili alla redazione dei progetti;

Vista la nota prot A00GRT/163909/P.070.010 del 02/07/2014 di risposta della Provincia di Pisa con la quale si comunica che:

- presso la discarica di Buriano, a seguito dei sopralluoghi eseguiti e delle valutazioni tecniche svolte, *“non sono disponibili gli spazi necessari per l'installazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico all'interno del perimetro impiantistico della discarica che pertanto dovrebbe essere realizzato in un'area esterna”*. Inoltre le volumetrie residue della discarica consentono lo smaltimento di rifiuti per un tempo limitatissimo e *“ciò rende inidoneo il sito per il posizionamento di un impianto di trattamento meccanico biologico in quanto gli scarti e il biostabilizzato prodotto non troverebbero volumetrie di smaltimento disponibili, salvo un ampliamento della discarica”*, con tempi di realizzazione *“non compatibili con la necessità di avere un sito disponibile in tempi brevissimi”*;
- presso la discarica di Legoli vi sono le condizioni tecnico-ambientali per la realizzazione dell'impianto temporaneo di trattamento, anche in ragione degli spazi a disposizione dell'area impiantistica;

Ritenuto, in base alle valutazioni tecniche esplicitate nel documento tecnico istruttorio redatto dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, Allegato B della presente ordinanza, di dover mettere in esercizio un impianto, composto da una linea di trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato e da una linea di biostabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a.;

Considerato che nel documento tecnico si dà atto, in particolare, delle motivazioni circa:

- a) il non ricorso allo strumento degli accordi regionali di cui all'articolo 182, comma 3, del d.lgs 152/2006;
- b) l'esigenza di ricorrere alla realizzazione di impianti di trattamento temporanei al fine di soddisfare il fabbisogno di trattamento per i quantitativi di rifiuti che non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti;
- c) la tecnologia da impiegare per la realizzazione degli impianti di trattamento temporanei;
- d) l'individuazione, tenuto conto delle comunicazioni di cui alle precedenti alinee e dei fabbisogni di trattamento, dell'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a. quale sito idoneo alla collocazione dell'impianto suddetto;

Viste altresì le note inviate dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana prot. A00GRT/38991/P.070.030 del 10/02/2014, prot. A00GRT/38992/P.070.030 del 10/02/2014, prot. A00GRT/38993/P.070.030 del 10/02/2014 e prot. A00GRT/40520/P.070.030 del 11/02/2014 con le quali sono stati richiesti alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Toscana e ai gestori degli impianti di gestione del rifiuto urbano indifferenziato di ATO Toscana Centro, i prezzi di conferimento agli impianti di trattamento presenti sul territorio regionale al fine di valutare gli impatti economici connessi all'attuazione del presente atto;

Viste la nota prot. A00GRT/50538/P.070.120 del 21/02/2014 e successiva nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD, la nota prot. A00GRT/94065/P.070.120 del 08/04/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa e le note inviate dai soggetti gestori (nota prot. A00GRT/75984/P.070.120 del 19/03/2014 e nota prot. A00GRT/154938/P.070.10 del 20/06/2014) con le quali si comunicavano i prezzi suddetti;

Ritenuto che i prezzi di accesso agli impianti di cui al punto precedente, comunicati alla Regione, sono da intendersi come prezzi massimi;

Considerato che il Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati con note prot A00GRT/164565/P.070.120 del 02/07/2014, A00GRT/164591/P.070.120 del 2/07/2014 e A00GRT/170669/P.070.120 del 09/07/2014 ha provveduto ad inviare all'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud le ipotesi riguardanti la movimentazione dei flussi di rifiuti da destinare agli impianti tenuto conto del fabbisogno e delle disponibilità di trattamento comunicate dalle AATO;

Considerato che le ipotesi riguardanti la movimentazione dei flussi di rifiuti da destinare agli impianti di cui alla precedente alinea sono state:

- condivise con l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro come risulta dalla deliberazione assembleare n. 9 del 11 luglio 2014;
- condivise con l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa come risulta dalla presa d'atto adottata nell'assemblea dell'11 luglio 2014;
- condivise dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud come risulta dalla lettera prot. A00GRT/171677/P.070.120 del 10/07/2014 a firma del suo Direttore Generale;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli: 182 bis primo comma lettera a) e b); 199; 208 comma 12;
- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 11; 13; 14; 25; 27;
- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

Dato atto che nei successivi 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, saranno promosse ed adottate tutte le iniziative necessarie a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti e saranno attivate altresì tutte quelle necessarie alla realizzazione degli impianti per garantire il superamento dell'attuale situazione di emergenza;

Considerato che le iniziative di cui al punto precedente anticiperanno alcune delle azioni previste dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione 19 dicembre 2013 n. 106, al fine di superare l'attuale situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti;

Dato atto che tra le misure sono previste:

- a) azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei Rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica fissati dalla normativa vigente, riducendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da avviare agli impianti di trattamento;
- b) azioni per lo sviluppo della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana favorendone il recupero;
- c) azioni volte a favorire l'avvio a recupero di materia di frazioni particolari di rifiuti urbani, quali i residui della pulizia stradale;
- d) esercizio dei poteri sostitutivi regionali disciplinati dalla l.r. 35/2011 e dalla l.r. 69/2011 per la realizzazione d'impianti previsti nella pianificazione vigente e necessari a consentire il rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Orlando;

Acquisiti i pareri rispettivamente di ARPAT e delle Aziende UU.SS.LL n.9 di Grosseto e n.12 di Viareggio e dell'Az. USL n.10 di Firenze, motivati in ragione dei rischi di carattere igienico-sanitario ed ambientale conseguenti all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani;

ORDINA

A far data dalla pubblicazione del presente atto e per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

a) che la gestione dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati destinati a trattamento e della frazione organica derivante dal trattamento del rifiuto suddetto e destinata a stabilizzazione avvenga, entro cinque giorni dalla pubblicazione e per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti, in conformità ai contenuti dell'Allegato A;

b) alla società Futura spa di produrre ai competenti uffici della Provincia di Grosseto, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto, la documentazione necessaria all'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) per capacità di trattamento pari alla capacità massima prevista dal relativo procedimento di VIA concluso dalla Provincia di Grosseto con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006;

c) l'avvio da parte dei competenti uffici della Provincia di Grosseto, sulla base dei documenti presentati ai sensi della precedente lettera b), del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006 per l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) di cui alla lettera b). Le procedure dovranno essere concluse con la massima tempestività dalla Provincia di Grosseto e dagli enti coinvolti nel procedimento, facendo ricorso alle procedure di semplificazione consentite dall'ordinamento giuridico;

d) che della conclusione del procedimento suddetto sia data immediata comunicazione, a cura della Provincia di Grosseto, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e ai proponenti;

e) che la Società Belvedere S.p.a provveda all'invio del progetto definitivo di un impianto idoneo sia ad eseguire una selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato che la stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio del rifiuto urbano indifferenziato completo di studio ambientale ai competenti uffici della Provincia di Pisa, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto;

f) l'avvio, da parte dei competenti uffici della Provincia di Pisa, del procedimento di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e contestuale procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, di un impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a., costituito da una sezione di trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato e da una sezione di stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio mediante processo di biostabilizzazione. Le procedure di cui sopra dovranno essere concluse con la massima tempestività dalla Provincia di Pisa e dagli enti coinvolti nel procedimento, facendo ricorso alle procedure di semplificazione consentite dall'ordinamento giuridico;

g) che della conclusione del procedimento sia data immediata comunicazione, a cura della Provincia di Pisa, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e ai proponenti;

h) l'avvio, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di cui al precedente punto d), dei lavori per la realizzazione dell'impianto temporaneo. Ogni onere per la realizzazione è a carico della Società Belvedere S.p.a;

i) la messa in esercizio dell'impianto suddetto, per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti e per i quantitativi di rifiuti urbani che, come dettagliato nell'allegato A, non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti;

l) la trasmissione delle informazioni necessarie all'esecuzione del monitoraggio dell'applicazione della presente ordinanza secondo le modalità previste nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

m) di dare comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Presidenti delle Province, ai Presidenti e Direttori generali delle Autorità Servizio Rifiuti, all'ARPAT e ai gestori degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Enrico Rossi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Renata Laura Caselli

IL DIRETTORE GENERALE
Edo Bernini